

**AVVISO**

1. **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**  
T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, R.G. n. **10103/2014**.

**Nome dei ricorrenti:**

**Francesco Maria Cimmino**, C.F. CMMFNC95S21F839V,  
**Giorgia Iadanza**, C.F. DNZGRG96H58F839X,  
**Aristide Sessa**, C.F. SSSRTD95P14F839H,  
**Raffaele Rainone**, C.F. RNNRFL95R24I483D,  
**Amedeo Diamanti**, C.F. DMNMDA95L31B963W,  
**Angela De Luna**, C.F. DLNNGL96C49H501Y,  
**Tommaso Pelella**, C.F. PLLTMS96H19A509R,  
**Daniela Rigatti**, C.F. RGTDNL96C47F839H,  
**Ettore Rossi**, C.F. RSSTTR95E20H703B,  
**Miccio**, C.F. MCCLNZ95M10F839T,  
**Erika Caldaria**, C.F. CLDRKE96D62F839J,  
**Monda Valeria** c.f. MNDVLR96A70F839I

- 2.1 **Indicazione delle Amministrazioni resistenti:** il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, il CINECA, in persona del legale rappresentante pro tempore, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI – FEDERICO II, in persona del Rettore pro tempore, l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, in persona del Rettore pro tempore.

3. **Estremi dei provvedimenti impugnati:**

a) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata sul sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it), nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione di parte ricorrente;

a1) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

b) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula, in particolare nella parte in cui viene dato atto che i commissari hanno ordinato che la scheda anagrafica venisse custodita in una busta aperta dagli stessi candidati qualche minuto prima;

b1) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte nonché della nota M.I.U.R. 2 aprile 2014 nella parte in cui ordina agli Atenei di far imbustare la scheda anagrafica dopo la compilazione nel "bustone" aperto senza alcuna garanzia che, dopo la consegna, la Commissione non possa accedere alle informazioni di abbinamento tra il codice segreto e il nome del candidato;

c) dell'avviso del MIUR del 13 gennaio 2014 – protocollo n. 562 – recante "Calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale, a.a. 2014-2015" *in parte qua* "si comunicano le date di effettuazione delle prove di ammissione", a livello nazionale, per le date 8 aprile 2014 per i corsi di laurea in "Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria

in lingua italiana” e sempre *in parte qua* nella parte in cui si devolvono “le modalità ed i contenuti della prova” a definizione successiva mediante apposito decreto e di tutti gli atti precedenti o successivi anche non conosciuti che definiscono la predetta data del test;

**c1)** del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione, per l’anno accademico 2014-2015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale, fra l’altro, nei corsi di cui all’avviso del MIUR 13.01.2014, n. 562;

**c2)** del D.M. del 7 marzo 2014 n. 218 sulla “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2014/2015”;

**c3)** del D.M. del 10 marzo 2014 n. 220 sulla “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015”;

**c4)** ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell’allegato A e dell’allegato B al D.M. 5 febbraio 2014, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 4, 26, 27, 29, 31, 32, 36, 42, 46 e 48 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti;

**d)** della nota MIUR dell’11 aprile 2014 con la quale si comunica che anche a seguito di quanto avvenuto a Bari, il test non è annullato;

**d1)** della nota MIUR dell’15 aprile 2014 con la quale il Ministero smentisce la sparizione di un plico contenente la prova concorsuale presso l’Ateneo napoletano Federico II;

**d2)** di tutti gli atti anche non conosciuti o noti del Ministero e dell’Ateneo di Bari con cui viene assunta la determinazione di non annullare la prova;

**e)** del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” DR/2014/315 del 07/02/2014;

#### **4      Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:**

**I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 L. 7 agosto 1990 n. 241, dell’art. 3, 2° c., D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 dell’art. 6 ter del D.Lgs. n. 502/92 e degli artt. 3 e 4 L. 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e di congrua motivazione e per illogicità manifesta.**

Com’è noto, la L. n. 264/1999, ha stabilito che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l’iscrizione ai corsi di laurea a numero chiuso viene effettuata con decreto ministeriale “*sulla base della valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo*” (art. 3, 1° c., lett. a); i posti vengono ripartiti tra le Università, con decreto ministeriale, “*tenendo conto dell’offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell’esigenza di equilibrata attivazione dell’offerta formativa sul territorio*” (art. 3, 1° c., lett. b). La valutazione dell’offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili, è effettuata sulla base di vari parametri: aule, docenti, laboratori, etc.

In sostanza, il complesso e articolato procedimento di individuazione “*dell’offerta potenziale del sistema universitario*”, è caratterizzato da un ragionato raccordo tra M.I.U.R. e singole università onde garantire che la determinazione ministeriale del numero dei posti disponibili presso i vari atenei sia frutto di un’adeguata istruttoria svolta a livello locale.

**II. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento.**

Nonostante le attestazioni autoreferenziali ed il fatto che i saggi del MIUR debbano, ciascuno a seconda delle proprie competenze e materie, individuare solo una manciata di quesiti cadauno, neanche

predeterminati (per rendere l'idea gli esperti nel campo assegnatogli, cultura generale, matematica etc., non hanno limiti se non attenersi ai programmi ministeriali di scuola media superiore), anche quest'anno l'operato della Commissione si presenta censurabile e degno di attenzione da parte dell'Ecc.mo TAR adito.

Qui di seguito, pertanto, si trascrivono **alcuni stralci** della perizia sui quesiti, da valere nella sua integralità, come autonomo motivo di gravame.

**III. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi trasparenza, imparzialità. Violazione dell'art. 4 dell'allegato I, al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85.**

**1.** Dagli atti di indagine presso la Procura della Repubblica di Bari risulta che sia stato trafugato uno dei plichi di concorso.

Per il M.I.U.R., nonostante il test ad aprile (l'inizio delle lezioni è previsto per il 1 ottobre 2014) consentisse un'immediata ripetizione senza incidere sulla vita accademica e sull'inizio delle lezioni, non è accaduto nulla di rilevante giacché non vi è prova che tale plico mancante sia in effetti stato divulgato.

In maniera più concreta, il sistema tendeva ad assicurare “la segretezza dei tests, identici su tutto il territorio nazionale, fino al momento dell'inizio dello svolgimento della prova, che per tali motivi si sarebbe dovuta espletare allo stesso orario in tutto il territorio nazionale. Questa finalità non poteva che essere assicurata, secondo la valutazione fatta dall'Amministrazione, attraverso il criterio della contestualità delle prove uniche su tutto il territorio nazionale; criterio che, peraltro, mira in sostanza anche ad evitare la possibilità di comunicazione, da parte dei concorrenti, con l'esterno e che, sempre a giudizio dell'Amministrazione stessa, è stato ritenuto il mezzo più idoneo al raggiungimento di detti obiettivi” (T.A.R. Campania-Napoli, 27 gennaio 2004, n. 519).

L'elemento della segretezza, “attesa la sua particolare natura, non può che essere considerato come costitutivo della regolarità della procedura [e] una diversa lettura delle disposizioni de quibus si troverebbe in contrasto inevitabilmente con i principi sopraesposti” (T.A.R. Campania-Napoli, 28 luglio 2004, n. 10857). Nella specie, di contro, come più volte ribadito, le buste delle prove potrebbero essere state aperte già in precedenza. “E' questa una circostanza idonea 'ex se' a rendere illegittima la procedura concorsuale 'de qua'; ciò perché, tenuto conto dei mezzi tecnici oggi a disposizione, vi è la concreta possibilità [che qualche candidato, più fortunato di altri, abbia conosciuto, n.d.r.], in anticipo, il contenuto della prova. Tale evenienza, indipendentemente dal suo effettivo realizzarsi (il cui accertamento evidentemente esula dai compiti di questo Giudice) integra di per sé la violazione di tutti quei principi richiamati, che in ogni procedura concorsuale devono essere osservati ad evitare che la stessa sia inficiata di illegittimità” (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

Peraltro, come correttamente rilevato nella pronuncia dianzi richiamata, non occorre che in concreto vi sia stata provata l'effettiva “soffiata” proveniente dalla Puglia “essendo sufficiente la semplice possibilità per i candidati, in relazione alle condizioni esistenti”, di aver ricevuto delle informazioni riservate e segrete sulla prova; “elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimità della procedura concorsuale” (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

Le selezioni, dunque, al di là della singolarità dei fatti come sopra rappresentati e dei conseguenti punteggi stellari dei candidati che alimentano il ragionevole dubbio che una qualche soffiata sia davvero arrivata oltre la Puglia, dovranno essere annullate in ragione della semplice possibilità che i principi di segretezza e *par condicio* potessero essere stati violati.

**IV. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della l. 264/1999. Violazione e falsa applicazione dell'art. 191 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e della circolare MIUR 21 marzo 2005 prot. 658. violazione dell'art. 33 cost.**

Come noto, possono iscriversi ad un corso di laurea (triennale, magistrale a ciclo unico) coloro che sono in possesso del “diploma di istruzione secondaria di secondo grado” richiesto dalla normativa in vigore (art. 191 del D.lgs. 297/1994) o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo (v. circolare MIUR 21 marzo 2005, prot. n. 658). In particolare, il comma 5 dell'art. 191 del D.Lgs. 297/1994 dispone esattamente che “I diplomati degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore possono accedere a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario, ferme restando le condizioni e le modalità previste dal presente capo per gli istituti e scuole di durata inferiore al quinquennio”. La circolare MIUR del 21 marzo 2005, sopra citata, dispone che “Gli studenti interessati all'immatricolazione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico: ... in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, o anche quadriennale, se conseguito presso le scuole italiane all'estero (statali, paritarie, legalmente riconosciute), oppure di uno dei titoli finali di Scuola Secondaria di cui all'allegato n. 2 presentano la domanda di iscrizione al di fuori dello specifico contingente riservato dalle Università, per il tramite della competente Rappresentanza italiana all'estero, almeno un mese prima della scadenza che sarà prevista per la presentazione diretta all'Università da parte dei candidati italiani”. Il necessario possesso, ai fini dell'accesso all'Università, del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado è indiscusso anche in giurisprudenza (vd. ex plurimis, TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 54/2007). Ne discende l'illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui essi dispongono che, per il prossimo anno accademico, non solo le domande di iscrizione (previste per un periodo di tempo limitatissimo dal 22 febbraio all'11 marzo), ma – si badi bene - anche il test selettivo debba essere anticipato ad aprile, ovvero ad una data in cui il 70% dei partecipanti (costituendo gli studenti liceali dell'ultimo anno la maggioranza dei candidati a tale genere di prove) non possiede ancora il diploma di istruzione secondaria, e perciò non possiede l'elemento minimo indispensabile, ove anche per ipotesi superasse in quella data il test di ammissione, per essere appunto ammesso all'Università. Tanto basti a considerare illegittimi i provvedimenti impugnati, a cominciare dall'avviso del MIUR del 13 gennaio 2014 – protocollo n. 562 – recante “Calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale, a.a. 2014-2015”, nella parte in cui “si comunicano le date di effettuazione delle prove di ammissione”, a livello nazionale, per la data dell'8 aprile 2014 per il corso di laurea in “Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana”.

**V. Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 7 del D.P.R. 3 maggio 1957 numero 686 e dell'articolo 14 del D.P.R. 9 maggio 1994 numero 487 - Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5 febbraio 2014 e dell'allegato 1 al decreto. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione - Violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti - Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.**

***1. Il codice alfanumerico presente in tutta la documentazione di concorso.***

Nonostante l'ampio contenzioso, il M.I.U.R., si è limitato a porre in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico e comune su cui si è pronunciata la sede consultiva del Consiglio di Stato dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233).

Prima di decidere, avvedendosi di tale criticità, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover toccare con mano tali elementi, provvedendo ad ordinare istruttoria e chiedendo di aver prova:

- a) che sul modulo di risposta non fosse in qualche modo impresso l'username attribuito a ciascun candidato;
  - b) che il foglio consegnato a ciascun candidato, contenente il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del MIUR e le chiavi personali per accedere all'area riservata del sito (username e password), non recasse elementi o dati atti ad identificare la prova del candidato;
  - c) che tali elementi – ad eccezione del codice a barre – non fossero presenti nel modulo di risposta.
- Occorreva, in altri termini, che il Ministero riferente provasse che quanto disposto dal D.M. non potesse consentire in alcun modo l'identificazione preventiva della prova svolta da ciascun candidato.

## **2. Sul modus operandi dell'Ateneo e sull'aggravamento della criticità imposta dal M.I.U.R.**

Le linee guida ministeriali e gli accorgimenti dell'Ateneo, poi rivelatisi maldestri ma comunque mirati al fine di tutela dell'anonimato, dopo 7 anni di battaglie, hanno finalmente confessato che anche in questo concorso va rispettato il principio dell'anonimato e, soprattutto, che sino ad oggi ciò non era accaduto.

## **VI. Violazione del principio di paternità della prova di concorso. Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti - Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.**

Come chiarito con il precedente motivo di ricorso, presso l'Ateneo resistente, per un verso si è compreso che i commissari non potessero “toccare” e verificare il contenuto della scheda anagrafica e, per altro verso, la si è imbustata in supporti forniti dall'Ateneo di colore bianco e di consistenza e grammatura non sufficiente ad impedire di leggere il contenuto posto all'interno.

A differenza di altre Università che hanno usato tale accorgimento (una seconda busta per sigillare l'anagrafica), inoltre, si è omissso di introdurre un'adeguata accortezza per evitare di mettere a rischio la garanzia della paternità del compito di ogni singolo candidato.

Ecco in che modo è stato fatto svolgere il concorso.

I concorrenti sono stati identificati all'ingresso ed hanno firmato l'elenco di ingresso.

## **VII. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L.n. 241/90 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali. Violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e di imparzialità. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 dell'Allegato A del D.M. 5 febbraio 2014, n. 85.**

1. Il CINECA, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia, non ha redatto alcun verbale di tale operazione.

E' confessato inoltre che in quella sede si è fatto un mero controllo formale al fine di verificare che fossero congruenti con quelle consegnate.

E ciò nonostante, tanto il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali imponga, come è scontato che sia, la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione, ma anche la stessa *lex specialis* avesse previsto un'indicazione vincolante *ad hoc* nell'allegato 1 al D.M. 12 giugno 2013 (cfr. artt. 2 e 13, all. 1, D.M. 5 febbraio 2014).

2. Com'è noto la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di



quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

3. Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull'attività da essa dispiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova, consumandosi, quindi, l'inesistenza di quell'attività e materializzandosi un vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente (cfr., da ultimo, proprio T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457; in termini CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

**VIII. Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso. Violazione e/o falsa applicazione dell'allegato 1 al D.M. 5 febbraio 2014. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione - Violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti - Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.**

Come anticipato in premesse il modulo risposte di parte ricorrente, ammesso, per mera ipotesi difensiva, che sia stato corretto dal CINECA (ma anche nel caso che sia sempre rimasto presso l'Ateneo, in realtà, poco cambierebbe per l'analisi del vizio che di seguito si espone), non è stato custodito con le modalità e le garanzie previste dal D.M. 5 febbraio 2014.

È noto che, al fine di limitare al minimo le possibilità di manomissione dei plichi, il D.M. onerava *“Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, a consegnare presso la sede del CINECA, al rappresentante del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettera a) e eventualmente lettera d)”*.

Nonostante parte ricorrente abbia richiesto all'Ateneo ed al CINECA tutti i verbali delle operazioni concorsuali, nulla è dato sapere circa la custodia dei plichi e l'attività che il CINECA ha apprestato al fine di provvedere alla correzione dei compiti.

L'ultima attività verbalizzata dalla Commissione di concorso è, infatti, quella a chiusura delle operazioni di esame presso l'Ateneo conclusasi con la consegna “di tutti pacchi e i plichi oggetto della prova” al *“responsabile del procedimento per le incombenze consequenziali”*.

Da allora non è dato sapere come siano stati custoditi i plichi sulla base di quali direttive, date da chi e con che garanzie. Sappiamo solo che in un certo giorno del mese di aprile si rimetterà mano ai compiti per correggerli ed inviarli all'Ateneo che curerà l'abbinamento con l'anagrafica in proprio possesso.

Prima di allora non v'è alcuna garanzia che tali griglie risposte non siano state manomesse (essendo, peraltro, uniche non essendovi alcuna brutta copia, seppur annullata, cui fare riferimento).

Appare scontato, al contrario, che ai sensi dell'Allegato 1 al D.M. e, più in generale, avuto riguardo a come l'intero procedimento si svolge, in attesa della correzione o, comunque, ex artt. 2 e 12 dell'Allegato 1 del D.M. 5 febbraio 2014 delle determinazioni della Commissione, quest'ultima e/o il R.U.P. avrebbero dovuto provvedere ad ogni garanzia di conservazione e custodia dei plichi e/o delle preventive acquisizioni delle immagini.

**IX. Violazione dell'art. 97 della Costituzione e della lex specialis di concorso. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 7 del D.P.R. 3 maggio 1957 numero 686 e dell'articolo 14 del D.P.R. 9 maggio 1994 numero 487 - Violazione e/o falsa applicazione della L. n.264/99 e del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5 febbraio 2014 e dell'allegato 1 al decreto. Violazione delle linee guida da seguire in merito alle prove di ammissione alle facoltà ad accesso programmato. Violazione e/o falsa applicazione del Decreto**

**del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 marzo 2014.**

**Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione - Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti - Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.**

1.a E' necessario dopo la narrazione finalizzata alla descrizione delle concrete modalità attraverso cui si è svolta la prova in parola, soffermarsi sul dato normativo anche al fine di censurare le abnormi violazioni di legge verificatesi nel caso che qui ci occupa in relazione alle molteplici irregolarità verificatesi.

Partiamo dal dato normativo costituzionale.

Orbene, dalla lettura dell'art. 97 della Costituzione si ricava, inevitabilmente, che tutta l'azione amministrativa si permea dei principi tipici della legalità, del buon andamento e della imparzialità.

Il concorso deve, pertanto, svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento.

Anche alla luce del granitico orientamento giurisprudenziale formatosi in *subiecta materia* il concorso è qualificabile quale procedimento amministrativo in quanto sequenza ordinata di atti, susseguenti e diversi tra loro, preordinati all'adozione dell'atto finale, amministrativo in quanto disciplinato dal diritto pubblico.

Esso, tuttavia, si caratterizza per il fatto che la sua conclusione non comporta l'adozione di un provvedimento, bensì l'emanazione di un giudizio accertativo contenente elementi valutativi.

Fatta questa doverosa premessa, è d'uopo soffermarsi sulla normativa specifica.

Ebbene, come già chiarito in premessa la *lex specialis* di concorso onera i partecipanti a prendere parte alla prova privi di alcun sussidio.

1. L'art. 9 del D.M. 5 febbraio 2014 prevede che è fatto divieto ai candidati di *"tenere nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova"*. Ai giovani aspiranti medici è fatto persino divieto di portare la propria penna da casa che, invece, e proprio al fine di scovare finte penne con magici poteri da suggeritore, è distribuita dalla commissione di concorso ed è, esclusivamente, di colore nero.

Con sé, per concludere, **i candidati possono portare esclusivamente una bottiglia di acqua minerale e, per di più, priva di etichetta (non si tratta di una battuta ma è ciò che impone il DM) alcuna proprio al fine di evitare che ivi possano scovarsi le sigle di alcune sostanze chimiche!**

2. Quest'anno tali garanzie sono state addirittura potenziate in ragione dell'aggregazione delle sedi. Il concorso, infatti, è svolto presso tutti gli Atenei ove è attivato il corso di laurea in Medicina e Chirurgia e la graduatoria è unica.

Dalla documentazione di concorso inviataci dalle sedi di concorso sono emerse situazioni per nulla uniformi.

In alcuni casi gli Atenei hanno usato un rigidissimo metro di controllo, con delle prove a campione persino con il metal detector, in altri, come quello di cui qui ci si occupa, non abbiamo avuto alcuna precauzione. Parte ricorrente è dunque colpevole di aver scelto la Federico II caratterizzata da una serie di irregolarità riportate nella querela in atti?

Urge a nostro avviso una uniformità in termini di legalità delle prove a numero chiuso. Il rischio sennò è che si verifichi una disparità di trattamento tra sedi e dunque tra candidati.

In alcune sedi viene dato atto a verbale che i candidati sono stati collocati a distanza l'uno dall'altro lasciando vuoto un posto come previsto dalle indicazioni del M.I.U.R.

L'assoluta difformità delle condizioni per l'espletamento della prova di concorso ha potuto comportare evidenti favoritismi in certi sedi piuttosto che in altre.

**Senza andare necessariamente a pensare ad aspetti che coinvolgerebbero l'azione penale**

non v'è dubbio che l'eccessiva vicinanza dei candidati ha certamente potuto favorire la collaborazione e quindi il risultato del test (oltre che ad aver agevolato una maggiore comunicazione dei dati dei candidati ivi compreso il codice alfanumerico). Proprio in tal senso il tavolo tecnico aveva evidenziato *“la necessità che il MIUR detti linee guida sulla sicurezza affinché durante il test sia fatto obbligo a tutti gli Atenei di attuare le stesse misure di controllo”*. La ratio è evidente. Se la graduatoria è unica tutti devono partecipare alle stesse condizioni altrimenti una sede risulta pregiudicata rispetto all'altra.

**X. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L.n. 241/90 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali. Violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e di imparzialità. Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 dell'allegato 1 del decreto 5 febbraio 2014.**

1. Gli atti di concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto il concorso e la graduatoria pubblicata sul sito del CINECA non sono mai stati approvati dal Rettore né, in ipotesi si ritenesse che serva un'approvazione unica nazionale, dal Ministero.

E ciò in maniera illegittima.

Non si può dubitare, infatti, che *“anche se l'Amministrazione ha solo un potere di controllo sulla legittimità delle operazioni relative ai concorsi, resta ferma comunque la necessità di approvazione da parte della Amministrazione attiva della determinazione assunta”* (Cons. Stato, Sez. IV, 1 marzo 2006, n. 991; Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4320), e ciò in quanto l'Amministrazione, *“oltre a svolgere un doveroso controllo di legittimità sul complessivo andamento delle operazioni concorsuali”* (Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 1996, n. 341) ha, *“per consolidata giurisprudenza, il potere di provvedere alla modificazione, appunto in via di approvazione, di una graduatoria concorsuale, qualora dall'esame dei documenti prodotti dai concorrenti utilmente graduati emerga che essa è stata illegittimamente formata”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

2. Ciò appare ancora più evidente con riguardo ad elementi decisivi accaduti dopo la celebrazione della prova quali:

- la vicenda del plico di Bari;
- la verbalizzazione da parte di una Commissione del concorso della presenza delle buste non idonee a segretare il contenuto dell'anagrafica.

Di tali fatti non v'è traccia in nessuno dei provvedimenti impugnati giacché il Ministero e gli Atenei hanno omesso qualsiasi nuova adozione provvedimento.

**XI. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento. Violazione del D.M. 25 maggio 2012 e dei principi che devono soprassedere alla valutazione dei test a risposta multipla con codici etici e linee guida sui protocolli di adozione.**

1. La prova predisposta dal Ministero era rappresentata da un test di n. 60 domande, suddivise in n. 4 gruppi omogenei: logica e cultura generale; biologia; chimica; fisica e matematica. In calce a ciascuna delle domande venivano prospettate n. 5 risposte, tra le quali scegliere quella ritenuta esatta.

Regola assoluta osservata dai formulatori ministeriali è che tra le risposte suggerite il candidato ne dovrà *“individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili”*. Ogni risposta diversa dall'unica esatta (la sola che avrebbe dato diritto all'attribuzione di 1 punto) sarebbe stata giudicata errata con l'attribuzione di un punteggio negativo di - 0,40, mentre in caso di mancata risposta non sarebbe stato assegnato alcun punteggio.



In altri contenziosi vedremo, che alcune delle 60 domande sono errate, con più risposte esatte, imperfette o fuori programma.

**5 Indicazione dei controinteressati:**

tutti i soggetti inseriti in graduatoria candidati all'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentale presso l'Università di Napoli Federico II.

**6 Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 10103/2014) nella sottosezione "*Ricerca ricorso*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Lazio-Roma della sezione T.A.R.*"

**7 La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 4895/2014 (SCARICA).**

**8 Testo integrale del ricorso (SCARICA).**

**8.1 Elenco nominativo dei controinteressati (SCARICA).**